REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
"COMITATO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ANALOGO"

Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Bim Piave Nuove Energie s.r.l. (di seguito anche "Società"), la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo (di seguito anche "Comitato" o "C.I.C.A." o "CICA"), riservato ai soci di cui all'art. 2 comma 1 dello Statuto, come anche definiti nel successivo art. 33 dello Statuto medesimo.

Il Comitato, rispetto agli affidamenti alla Società in regime in house consente ai soci pubblici e agli Enti Pubblici l'esercizio del controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza al modello in house providing.

Il C.I.C.A. costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo dei soci pubblici e degli Enti Pubblici che, in forza delle peculiari potestà loro assegnate dalla Statuto e dal presente Regolamento, esercitano sulla medesima Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi.

Il Comitato rappresenta, inoltre, la sede nella quale si svolge la consultazione e il confronto tra i rappresentanti dei soci pubblici e degli Enti Pubblici e l'amministrazione della Società in merito alla gestione delle attività e dei servizi svolti in regime in house providing e all'andamento generale della Società.

Il Comitato, in quanto portatore degli interessi e della volontà dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, come sopra identificati, pur disponendo dei poteri di indirizzo, autorizzazione e consultazione previsti dallo Statuto della Società, non è un organo della stessa. In conseguenza, l'individuazione dei componenti è rimessa esclusivamente ai soci pubblici e agli Enti Pubblici, non agli altri soci della Società.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della comunità territoriali di riferimento, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l'attuazione degli obbiettivi della Società, attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.

Le finalità connesse a tale controllo analogo si basano sull'esigenza di garantire che, pur nel contesto di una gestione imprenditoriale della Società, lo svolgimento dell'attività sociale avvenga nel rispetto delle condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e tempestività e, conseguentemente, l'azione amministrativa dei soci pubblici e degli Enti Pubblici sia conforme ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Ciascun socio pubblico e/o Ente Pubblico, impregiudicato l'esercizio dei diritti e delle spettanze conseguenti alla qualifica di "Parte" nell'ambito dei rapporti negoziali con la Società ed in genere dalle previsioni normative pro tempore vigenti, nei limiti dati dall'esigenza di non pregiudicare e/o ostacolare l'efficiente gestione della Società e nell'osservanza dei principi da ultimo citati:

a) ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, al C.I.C.A. dati, informazioni e notizie in merito alla

gestione dei servizi da esso affidati alla Società;

b) è legittimato, pur non disponendo di un proprio esponente tra i componenti del Comitato, a partecipare su sua preventiva richiesta alle sedute del Comitato, oppure a trasmettere proprie osservazioni, in tutti i casi in cui, all'ordine del giorno, sia prevista la trattazione di una tematica di diretto interesse del medesimo socio pubblico o Ente Socio;

c) può chiedere che il C.I.C.A. ponga le tematiche di cui alla precedente lett. b) all'ordine del giorno della prima riunione utile, aperta alla partecipazione dello stesso socio pubblico o Ente Pubblico richiedente.

Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita, ai sensi dello Statuto ed in particolare dell'art. 33 di questo, funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione delle attività e dei servizi affidati in regime in house providing, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto.

Al di fuori del perimetro proprio degli affidamenti in regime in house providing, il Comitato non esercita potere alcuno nei riguardi della Società, rimanendo salve le norme dello Statuto e del Codice Civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.

In particolare, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, il Comitato, con esclusivo riguardo agli affidamenti alla Società in regime in house providing disposti dai soci pubblici e/o dagli Enti Pubblici, esercita le seguenti funzioni:

A) *Indirizzo*.

Il Comitato:

- formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali;
- impartisce all'organo amministrativo le indicazioni relative:
  - all'adozione di delibere di assunzione di nuovi servizi e/o settori di attività;
  - alla costituzione di nuove società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società, nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;
  - alla richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.

B) *Autorizzazione*.

Il Comitato esprime autorizzazioni e pareri vincolanti in materia di:

i) nomina e revoca dell'Amministratore Unico, o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e, nel caso, del Vicepresidente e del/degli Amministratore/i Delegato/i;

ii) attribuzione dei poteri ad ogni Amministratore Delegato, ove nominato;

iii) nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo e del suo Presidente e del revisore;

iv) modifica dello Statuto sociale con particolare riguardo all'art. 33 del medesimo e/o alle attribuzioni proprie del C.I.C.A.;

v) messa in liquidazione della società, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento

dei relativi poteri;

vi) aumento o diminuzione del capitale sociale;

vii) emissione di titoli di debito;

viii) fusione, scissione o trasformazione della società;

ix) approvazione del bilancio di esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio;

x) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti - annuali e pluriennali - e loro variazioni e aggiornamenti predisposti;

xi) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda.

Nel caso in cui il C.I.C.A. non conceda l'autorizzazione o la conceda subordinatamente all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, tale determinazione deve essere congruamente motivata.

Il parere del Comitato non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale il parere è stato richiesto e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa essere adottata.

C) *Consultazione e informazione*

Il Comitato, quale strumento di raccordo tra tutti gli Enti Pubblici per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i medesimi Enti Pubblici, nonché tra questi la Società e/o gli altri soci.

A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa per o nei riguardi degli Enti Pubblici, ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Ove l'organo amministrativo chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine l'organo amministrativo potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

D) *Controllo*

Limitatamente alle attività ed ai servizi svolti in regime in house providing dalla Società a favore dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono:

i) l'andamento della gestione degli affidamenti in house providing;

ii) la verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi approvati, con indicazione delle azioni correttive da assumere;

iii) lo stato di adeguatezza delle attività e dei servizi erogati agli Enti Pubblici.

Sulla base dei controlli effettuati, il C.I.C.A. formula indicazioni all'organo amministrativo e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea dei soci, se del caso, precisando i possibili rimedi e i provvedimenti da adottare.

Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai soci pubblici e agli Enti Pubblici sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo.

Art. 3 – Composizione e presidenza.

Il Comitato è composto da almeno 5 componenti, o da un diverso maggior numero di membri stabilito in cifra dispari e sul presupposto che i soci di cui all'art. 2.1 dello Statuto siano debitamente rappresentati.

I componenti sono designati tra il Presidente o legale rappresentante o consigliere all'uopo nominato dei soci pubblici ovvero tra i Sindaci, o Assessori Delegati, o comunque legali rappresentanti degli Enti Pubblici che non partecipino all'organo amministrativo della Società.

Le deliberazioni sulla composizione del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto (soci pubblici e Enti Pubblici) e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vige il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i votanti in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione nella Società o in relazione all'entità degli affidamenti in corso.

Al fine di garantire piena effettività al modello in house providing, nel caso di Ente Pubblico che detenga contemporaneamente il controllo analogo su più soci pubblici, l'Ente Pubblico avrà diritto di esprimere tanti voti quanti sono i soci pubblici da esso controllati.

I componenti del Comitato potranno conferire per la partecipazione alle singole riunioni delega ad un proprio rappresentante, ovvero a quello di altro socio pubblico o Ente Pubblico componente il Comitato.

Resta salva la facoltà di attribuzione di una delega in via permanente per la partecipazione al Comitato; in tal caso i delegati rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo del delegante o alla revoca della predetta delega.

Il Comitato nomina tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il proprio Presidente ed elegge altresì un Vicepresidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 4 – Convocazione

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno una volta l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Società per le delibere o gli atti societari da assumere.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno due giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno:

- l'indicazione del luogo, fatte salve le riunioni da tenersi esclusivamente in audio/video conferenza e dell'orario di svolgimento della seduta;
- l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali";
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Comitato, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti.
Il Comitato, se debitamente convocato ai sensi del presente articolo, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.
Rispetto alle modalità di assunzione delle decisioni e alle riunioni in audio-video conferenza, salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento, si applicano, in analogia, le previsioni di cui agli artt. 28 e 29 dello Statuto della Società.

Art. 5 – Funzionamento

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante e trascritte in apposito libro.
Lo stesso verbale dovrà essere trasmesso all'organo amministrativo, nonché all'Assemblea dei soci ove le decisioni e/o gli argomenti trattati rientrino tra le materie di competenza dell'Assemblea medesima; copia dello stesso dovrà essere trasmessa all'ufficio che cura la tenuta dei libri sociali della Società.
Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono individuate nel corso della prima riunione del Comitato, anche tra soggetti non appartenenti al C.I.C.A.
È ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l'espressione del voto trasmesso preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, agli allestimenti, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l'espletamento delle sue funzioni e per le riunioni del Comitato.
Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società o incaricato dalla stessa, con compiti di supporto.

Art. 7 – Gratuità della carica di componente

Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.
Nel caso, eventuali rimborsi spese saranno a carico del socio pubblico o dell'Ente Socio che esprime il componente, con applicazione della disciplina e delle procedure proprie del medesimo ente.

Art. 8 – Controversie

Rispetto alle controversie, purché compromettibili, che dovessero eventualmente insorgere tra i soci pubblici e/o tra questi e gli Enti Pubblici e/o tra gli Enti Pubblici, nonché tra ognuno di questi e la Società e/o gli altri soci, per effetto e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative di cui allo Statuto e/o al presente Regolamento, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dello Statuto e del Regolamento, trova applicazione analogica l'art. 37 dello Statuto.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei soci.